FARMACIA TREVIGIANA spa

PIANO TRIENNALE DI ASSICURAZIONE DELLA TRASPARENZA 2016 - 2018

incluso tra i protocolli di cui al modello organizzativo della società conforme ai requisiti del d.lgs.231/2001

Nota al Piano: il presente documento considera parte integrante delle proprie previsioni di controllo le prescrizioni adottate dal sistema di controllo interno del modello organizzativo della Società, in ordine ai rischi di reato riferiti all'art.25bis del d.lgs.231/2001 (in nuce: frode in commercio); di tali prescrizioni si riporta opportuno stralcio in calce al Piano, tratto dal documento "Parte Speciale classi di reato n.9" del modello organizzativo ai sensi del citato decreto sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Premessa

La legge 6 novembre 2012 n.190 ed i collegati requisiti sulla trasparenza, rappresentati dalle prescrizioni del d.lgs. 33/2013, introducono nell'ordinamento italiano una articolata normativa di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Tale sistema organico si articola su due livelli, il cui primo riguarda un ambito nazionale. In tale contesto è individuata una Autorità Nazionale Anticorruzione da cui proviene il Piano Nazionale triennale e precisi riferimenti standard per l'applicazione negli enti locali e negli enti di altra natura ricompresi e sottoposti al presente quadro normativo (secondo livello).

L'ambito di secondo livello concerne una pluralità di figure giuridiche.

Per quanto qui di interesse, le prescrizioni del quadro normativo in questione si devono ricondurre ad alcune fattispecie che si riepilogano come segue:

- società di diritto privato direttamente od indirettamente controllate da un ente della pubblica amministrazione o da un ente pubblico economico, ai sensi dell'art.2349 CC (disponibilità anche indiretta della maggioranza dei voti, o di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante, con esclusione di casi di influenza dominante derivante da vincoli contrattuali);
- società partecipate da ente come sopra indicato, senza configurazione di controllo.

Nel primo dei due casi la società è tenuta, in ordine alle generali prescrizioni del sistema articolato dell' "anticorruzione e trasparenza", indipendentemente dalla adozione di un modello organizzativo conforme ai requisiti del d.lgs.231/2001, alle prescrizioni della L.190/2012 e quindi alla redazione del piano per la prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza, in quanto integrazione dei protocolli del proprio modello organizzativo, nonché alle ulteriori prescrizioni, quali la nomina di un responsabile e la periodica rendicontazione.

Nel secondo caso l'integrazione al modello organizzativo potrà invece avere corso anche limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte dalla società.

Il presente documento costituisce una evoluzione della documentazione normativa interna del modello organizzativo assunto in conformità ai requisiti del d.lgs.231/2001 dalla Società Farmacia Trevigiana per azioni. In particolare trattasi della Parte Speciale riguardante in genere i reati contro la pubblica amministrazione e di frode nel commercio che, con l'introduzione delle prescrizioni di cui alla

L.190/2012, completa le misure adottate e le azioni avviate nel quadro della prevenzione della corruzione per il primo triennio 2015-2017.

Oggetto del Piano triennale di assicurazione della trasparenza

Il Piano triennale ha lo scopo di organizzare compiutamente all'interno della struttura societaria e del sistema gestionale della Società le valutazioni di rischio, le misure di prevenzione e contenimento dei rischi, le attività di controllo e presidio, più adatte a prevenire nell'ambito specifico operativo della società episodi di infrazione nel rapporto con il mercato e l'utenza o di insufficiente comunicazione con i medesimi.

Responsabilità coinvolte nel Piano triennale

Nell'ordine:

- Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo strategico ed indirizzo politico della Società è responsabile dell'attuazione e della periodica revisione del Piano triennale;
- Responsabile della Trasparenza, è incaricato di elaborare la proposta di Piano triennale, verificarne l'efficace attuazione ed il particolare rispetto delle prescrizioni in ordine a tutti gli strumenti di comunicazione adottati, vigilare in ordine al rispetto ed all'attuazione delle regole e della azioni descritte nel Piano, predisporre la relazione annuale di rendicontazione dello stato di attuazione del Piano triennale, sovrintendere ad ogni requisito riguardante gli obblighi di trasparenza e comunicazione di cui al d.lgs.33/2013;
- Collegio Sindacale, quale organo di controllo ai sensi della normativa civilistica cogente, vigila sul rispetto della legge e sulla efficacia del sistema di controllo interno, di cui è parte integrante il Piano triennale e le misure e le azioni in esso contenute;
- Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, quale organismo deputato ad assolvere alle responsabilità riguardanti il modello organizzativo assunto dalla società, descritte all'art.6 del citato decreto, estende la propria responsabilità alla vigilanza in ordine alla prevenzione dei reati di cui alla L.190/2012 ed alla efficacia delle prescrizioni indicate dal d.lgs.33/2013;
- Direttori di farmacia, dipendenti e collaboratori della Società, i quali osservano le prescrizioni del Piano triennale, partecipano alla vigilanza ed ai processi di individuazione e valutazione dei rischi, e collaborano attivamente con il Responsabile della Trasparenza segnalando le situazioni di pericolo, di mancata osservanza delle prescrizioni interne o di commissione di infrazioni agli organi preposti ed in particolare all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs231, in osservanza del sistema delle segnalazioni istituto dal modello organizzativo della Società.

Gestione del Piano triennale

Il Piano triennale, quale documento prescrittivo di misure ed azioni poste in essere per l'assicurazione della trasparenza, costituisce documento normativo interno ed è quindi soggetto alle regole di approvazione, aggiornamento e revisione in modo equivalente a quanto è riservato ai protocolli del modello organizzativo della Società.

In particolare il Piano triennale è soggetto a revisione annuale e la sua elaborazione e revisione è assolta dagli organi a ciò preposti come sopra descritto.

Valutazione dei Rischi di infrazione o carenza in tema di prescrizioni sulla Trasparenza

La metodologia applicata è quella in uso all'interno del modello organizzativo assunto dalla Società e descritta al documento "Parte Generale" approvato nella sua prima versione dal Consiglio di Amministrazione ed attualmente in rev.01 del 22 gennaio 2014.

Se ne riportano opportuni "stralci":

3. Il modello organizzativo di gestione e controllo

... omissis ...

3.2. Attività finalizzate alla valutazione del Modello

Per quanto concerne la valutazione del Modello e i processi di aggiornamento e miglioramento dello stesso, in conformità al Decreto e alle Linee Guida assunte a riferimento, l'Amministratore della Società ha ritenuto di istituire un processo di *risk assessment*, adottando le azioni qui di seguito elencate:

- o identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
- o correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di Reato con conseguente mappatura dettagliata delle Aree e delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- o analisi dei protocolli in essere con riferimento alle attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è stata e dovrà essere posta alla:
 - assunzione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare i Reati;
 - definizione delle attività a rischio di reato;
 - definizione di un piano di aggiornamento ed implementazione dei Protocolli;
 - definizione di uno specifico piano di formazione continua del Personale;
 - aggiornamento ed implementazione dei Protocolli per i terzi soggetti collaboratori (outsourcer);
 - definizione e applicazione di uno specifico sistema sanzionatorio e disciplinare;
- o identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza circa l'efficacia e l'effettività del Modello;
- o definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali;
- \circ definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- o formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto, ai suoi successivi aggiornamenti e del Modello interno adottato ed agli obblighi che ne conseguono.

4. Mappatura dei processi e delle attività a rischio di reato

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento del Modello, devono essere considerate tutte le unità organizzative della Società, comprese quelle derivanti dai requisiti di direzione e coordinamento della capogruppo, correlandole – in funzione delle relative attribuzioni - alle fattispecie di Reato e declinandone in tal modo l'esposizione al rischio/reato con indicazione delle possibili modalità di realizzazione dei Reati.

A tal fine assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- il Personale Apicale;
- il Personale sottoposto ad altrui direzione.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale, ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, si è reso opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà da parte della Società di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare.

L'analisi del rischio di reato ha quindi riguardato, in questo ambito, alcune figure di interlocutori esterni (outsourcer, professionisti e consulenti).

Con riferimento a tali interlocutori, tenuto conto che si tratta di professionisti che prestano servizi nell'interesse della Società, si ritiene che la loro considerazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio di reato consenta una completa ricostruzione della reale operatività. Non sarebbe opportuno, infatti, escludere dall'analisi funzioni comprese nel ciclo operativo dell'impresa seppur svolte da soggetti esterni, i quali agiscano in stretto coordinamento con risorse della Società ai fini del perseguimento di un unico disegno imprenditoriale. Peraltro si ritiene che il loro inserimento nell'ambito dell'analisi debba essere limitato esclusivamente alla ricostruzione delle relazioni tra la Società e i predetti interlocutori, al fine di valutare la possibilità di commissione dei Reati per il tramite o in concorso con soggetti esterni alla Società. Tali soggetti sono quindi da considerare Destinatari del Modello.

Alla luce di tali considerazioni, l'Amministratore ritiene dunque opportuno estendere il Modello anche ai terzi interlocutori (outsourcer), mentre ritiene irrilevanti gli atti posti in essere dagli stessi terzi interlocutori nell'ambito della tipica attività di autoorganizzazione connessa con la qualifica di imprenditore autonomo.

L'inclusione di tali ultimi soggetti nel novero dei Destinatari del Modello comporta:

- che essi devono garantire il rispetto dei Protocolli ad essi applicabili e in particolare del Codice Etico attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale¹;
- che la Società per mezzo delle aree preposte alla gestione dei rapporti con tali interlocutori effettu azioni di comunicazione e sensibilizzazione agli stessi in merito ai contenuti essenziali del Modello;
- che la Società controlla sempre per mezzo delle aree preposte alla gestione dei rapporti il rispetto del Codice Etico e degli atri Protocolli applicabili con azioni di controllo e, se del caso, con reazioni sanzionatorie efficaci;
- che essi sono ritenuti parte del sistema di controllo interno e/o parte organizzativa funzion<le dei processi aziendali.

I risultati della prima attività di mappatura, raccolti nel documento denominato "Mappatura processi funzioni reati" ed allegata "Scheda Casi di reato", hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato;
 - l'individuazione delle modalità attuative del rischio/reato;
- la valutazione dei rischi di reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

L'analisi del rischio di reato è stata e dovrà essere effettuata periodicamente al fine di supportare le decisioni attinenti le politiche aziendali in materia di prevenzione dei reati e l'implementazione dei relativi protocolli preventivi.

L'analisi del rischio di reato avrà ad oggetto la valutazione sistematica dei seguenti fenomeni:

- la reale possibilità che un evento illecito accada (probabilità);
- la valutazione del possibile danno derivante dalla realizzazione del reato (per frequenza e severità);
- il livello di misure preventive adottate dall'ente (efficacia dei controlli).

In considerazione di quanto detto, la valutazione del rischio può essere espressa nella seguente formula:

Rischio = Probabilità x Frequenza/Severità x Efficacia controlli

In tale ottica, prima di tutto, è opportuno riportare la definizione di alcuni termini fondamentali:

<u>Probabilità</u>: peso da 1 a 100% della stima che un'azione, un'attività, un processo o un potenziale evento nocivo caratterizzato dall'avvenimento della fattispecie di reato, possa verificarsi.

Frequenza/Severità: stima combinata per possibilità di perseverazione e per gravità di commissione del potenziale danno;

Efficacia del controllo: stima ragionata della capacità di presidio offerta dal controllo di linea o direzionale previsto;

Rischio di reato: prodotto algebrico dei precedenti fattori, in grado di offrire un apprezzamento in scala dei rischi di commissione delle diverse fattispecie di reato lungo i processi e le attività aziendali.

Nella sua applicazione operativa, successiva all'assessment di prima implementazione, la metodologia di valutazione dei rischi è riportata nella stessa tabella di mappatura dei processi e dei reati, la quale si configura come di seguito descritto:

colonne: processi aziendali

<u>righe</u>: fattispecie di reato per classi logiche

E' quindi applicata una analisi probabilistica del rischio di reato, secondo le diverse fattispecie di interesse, secondo il seguente semplice "algoritmo":

PRESENZA DEL RISCHIO SI = X NO =

LIVELLO DEL RISCHIO A = alto B = basso M = medio

LIVELLO DI CONTROLLO F = forte D = debole

¹ Il Modello mira infatti a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione anche nell'ambito particolare dell'outsuorcing.

Per tale sistema algoritmico sono possibili 6 classi di rischio, che in modalità di punteggio crescente, indicano il livello di esposizione alla possibile commissione di reati, secondo la seguente "griglia":

0 NO 1 BF 2 MF 3 BD 4 AF 5 MD 6 AD

Le assegnazioni di punteggio uguali o superiori a "4" richiedono interventi di tipo correttivo per i contenimento del rischio su livelli inferiori od attività di vigilanza intensificate.

Con riferimento ai processi aziendali l'Amministratore della Società ha ritenuto assolutamente necessario e prioritario che nello svolgimento di tutti i processi aziendali sensibili siano rispettati i Protocolli indicati, in quanto ritenuti idonei a prevenire i Reati tramite:

- o la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- o la chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- o l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- o la "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di reato, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- o l'istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sulle attività a rischio di reato;
- o l'esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico o logico ai dati e agli assets del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

Detti Protocolli saranno quindi oggetto di progressiva implementazione all'interno della struttura organizzativa della Società.

Attuale informativa di Trasparenza adottata dal Piano

Posto che la Società, in coerenza con gli impegni assunti nel proprio Codice Etico, persegue in ogni sede e in ognuno dei propri ambiti organizzativi ed operativi l'impegno per una corretta ed esaustiva informazione alle parti interessate, con particolare riferimento al mercato ed all'utenza cui si rivolge con riguardo al servizio reso di pubblico interesse, ed in conseguenza di tale impegno attraverso il processo di gestione e controllo del presente Piano è sua intenzione assicurare il continuo adeguamento alle prescrizioni generali di legge delle modalità cui si assolve nel tempo alla corretta e trasparente informazione, il presente "Piano triennale per la trasparenza" prescrive la seguente informativa:

1) pubblicazione sul proprio sito web www.farmaciatrevigiana.it dei bilanci annuali di esercizio; non sussistendo, per la natura dell'attività svolta dalla Società, presenza significativa di servizi o attività commerciali aventi natura diversa da quella del servizio di pubblico interesse costituito dall'esercizio dell'attività professionale di farmacista, la pubblicazione in questione assolve adeguatamente il requisito riferito alla divulgazione dei "costi di produzione"; in riferimento a ciò, tuttavia, potrà essere valutata in determinati casi la possibilità di una più articolata informativa che, pur nella salvaguardia della riservatezza aziendale nei confronti del libero mercato nel quale la Società opera, aumenti il livello di approfondimento della presente informazione;

- 2) pubblicazione dei compensi riconosciuti su base annuale ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la cui nomina è riferimento specifico di enti aventi natura pubblica;
- 3) pubblicazione del costo annuo complessivo sostenuto per gli incarichi conferiti a dirigenti, collaboratori e consulenti; a tal fine si precisa che attualmente non sussistono articolazioni organizzative separate dedicate esclusivamente alla principale attività di pubblico interesse;
- 4) pubblicazione, ai fini della conformità riguardante la normativa sull'accesso civico, della propria casella di posta elettronica certificata farmaciatrevigiana@pecsemplice.it; la medesima è presidiata dal continuativo controllo manutentivo della proprie funzioni interne amministrativa e di servizio Information Tecnology, nonché dal monitoraggio periodico esercitato da parte dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001;
- 5) pubblicazione, entro il primo semestre del 2016, delle modalità riguardanti i procedimenti amministrativi, di autorizzazione e concessione, di affidamento delle forniture e dei servizi, di concorso e selezione di personale ed altre sovvenzioni od agevolazioni a terzi, destinate ad una chiara e semplice comunicazione alle parti interessate dei contenuti medesimi.

La pubblicazione di quanto specificato avviene principalmente attraverso l'utilizzo di una apposita sezione del proprio sito internet denominata "Trasparenza".

Tale sezione accoglierà evidentemente anche ogni futuro aggiornamento dell'informativa, conseguente a nuove eventuali prescrizioni di legge o ad iniziative di miglioramento che la Società promuoverà nell'impegno di piena e costante realizzazione dei propri principi etici.

In tal senso anche il presente Piano è oggetto di pubblicazione nei modi descritti.

Procedure di controllo rilevanti a presidio degli impegni di Trasparenza assunti nel presente Piano

In ordine alle misure di controllo interno, oltre alle assegnazioni di responsabilità già descritte al relativo precedente paragrafo, la Società prevede quanto segue:

- regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari, secondo le quali le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività e le facoltà ad esse legate riconducono le operazioni a soggetti deputati chiaramente individuati e dotati delle competenze adeguate;
- presenza della funzione di compliance, la quale unitamente ad iniziative di normazione interna contribuisce alla diffusione efficace ed applicata delle regole e dei metodi operativi conformi ai requisiti legali ed etici;
- gestione dell'approvvigionamento in ambito di appalti di servizi secondo procedure che, nel rispetto delle normative di sicurezza indicate dal d.lgs.81/2008, introducono precisi criteri di preventiva qualificazione.

Va infine evidenziato che per quanto riguarda il necessario espletamento dei compiti di vigilanza indipendente (d.lgs.150/2009), per l'analogia dei compiti ed in conseguenza dell'adozione da parte della Società di un modello organizzativo conforme ai requisiti stabiliti per la responsabilità amministrativa

degli enti, è stato incaricato l'Organismo di Vigilanza nominato ai fini della adeguatezza del modello organizzativo ai sensi del d.lgs.231/2001.

Misure e provvedimenti inerenti gli episodi di inosservanza del Piano triennale o di commissione dei reati

Si rinvia al Sistema disciplinare assunto dalla Società nell'ambito del proprio modello organizzativo in conformità alle previsioni contrattuali intrattenute in occasione dei rapporti di lavoro e collaborazione, rivestendo il Piano triennale documento di normazione interna.

Inclusioni finali

Ai fini di una completa previsione ed illustrazione del presente Piano si riportano, per opportuni stralci, i contenuti della norma "Parte Speciale – reati di Frode in commercio":

FARMACIA TREVIGIANA spa - Parte speciale classi di reato nn. 7 e 9 in breve: REATI DI ABUSO DI MERCATO E DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI-BREVETTI-MARCHI, FRODE IN LIBERO COMMERCIO E PROPRIETA' INDUSTRIALE

La presente Parte Speciale riprende la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito delle fattispecie classificate alle categorie nn. 7 e 9 della mappatura.

La mappatura – alla quale si rimanda direttamente per una valida lettura –, si completa con le schede dettagliate di analisi dei casi di reato e dei rischi di commissione, misurati al lordo ed al netto del sistema di controllo interno, dove si riportano le registrazioni relative all'attività propria di assessment.

Classe 9

Fattispecie dei reati di frode nel libero commercio e violazione della proprietà industriale

La presente Parte Speciale, in questa prima sezione di classe, riprende innanzi tutto la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito degli illeciti inclusi nel perimetro del d.lgs.231/2001 dall'art – 25 bis.

I Reati rientranti nel perimetro considerato sono quindi i seguenti:

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da \in 103,00 a \in 1.032,00.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un`altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a \in 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Art. 516 e 517 quater c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine o con indicazione geografica contraffatta

Per quanto può attenere al contesto specifico.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a \in 20.000,00.

Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando

titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a \in 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le prime due norme mirano a tutelare il regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, nell'interesse dell'economa nazionale, sanzionando comportamenti violenti, minacciosi o fraudolenti che ostacolino o influiscano negativamente sull'attività medesima e sulla libera concorrenza.

Per quanto attiene ai reati di cui agli articoli 514 e 517 ter c.p. si rinvia alle definizioni riportate nel paragrafo precedente a proposito delle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p., con la precisazione che l'art. 514 c.p. richiede per il suo perfezionamento, il pregiudizio all'industria "nazionale" come conseguenza della vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Gli interessi tutelati da queste due norme sono rispettivamente il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali e i diritti su marchi e altri segni distintivi.

Il reato di cui all'art. 515 c.p. tutela l'interesse dell'ordinamento allo svolgimento dell'attività imprenditoriale secondo onestà e correttezza. La condotta consiste nel consegnare al cliente, sulla base di previsioni contrattuali, una cosa mobile completamente diversa da quella pattuita, ovvero con caratteristiche (quantità, qualità origine o provenienza) diverse da quelle pattuite.

Il reato di cui all'art. 517 c.p. posto a tutela dei consumatori e della correttezza e onestà degli scambi commerciali, si perfeziona allorquando venga messo in circolazione un'opera dell'ingegno o prodotti o servizi con nomi, marchi o altri segni distintivi tali da indurre l'acquirente in inganno sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto o servizio.

L'elemento psicologico richiesto dalle norme esaminate è sempre il dolo; è necessaria pertanto che il soggetto agente abbia una rappresentazione corretta della condotta che sta ponendo in essere e la volontà di porla in essere. Nelle ipotesi di cui all'art. 513 e 517 ter c. 2 è richiesto il dolo specifico, ovvero il perseguimento dello scopo dell'impedimento o del turbamento all'esercizio dell'attività imprenditoriale, nella prima ipotesi, e il fine di trarne profitto, nella seconda ipotesi.

Art.473 e 474 c.p. Introduzione di prodotti con segni falsi o contraffazione di marchi e segni distintivi

Anche con riferimento alla classe successiva.

Classe 7

Fattispecie dei reati di contraffazione di diritti, brevetti e marchi (classe 7 sub 1)

La presente Parte Speciale, in questo primo spazio "sub1" della presente sezione di classe, riprende innanzi tutto la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito degli illeciti inclusi nel perimetro del d.lgs.231/2001 dall'art – 25 nonies.

I Reati rientranti nel perimetro considerato sono i seguenti:

Art. 171 c. 1 lett. a-bis) e c. 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana, oppure chiunque inoltre mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, od ancora chi rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico, od infine chi compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge oppure riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare.

Salvo ancora quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito (Lettera abrogata dall'art. 3, 1. 29 luglio 1981, n. 406) chi in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 1.032,00 a \in 5.164,00.

Art. 171 bis della L. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da $\in 2.582,00$ a $\in 15.493,00$. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a $\in 15.493,00$ se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter della L. 22 aprile 1941, n. 633

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori S.i.a.e., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribusice, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- comporta:

 comporta:

 La condanna per uno dei reati previsti all comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies della L. 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies della L. 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da \in 2.582,00 a \in 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Le norme in esame tutelano il diritto morale e di utilizzo economico da parte del loro autore, delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo, per es. quelle letterarie, musicali, arti figurative, cinematografiche, fotografiche, teatrali etc. nonché il software e le banche dati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si osserva che rientrano tra le opere dell'ingegno le fotografie, le sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, i files di musica di qualsiasi formato.

In particolare, la violazione dell'art. 171 si realizza allorquando taluno metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. Costituisce una circostanza aggravante, il fatto che la predetta condotta riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero venga posta in essere con usurpazione della paternità dell'opera o con modifiche tali da recare offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'art. 171 bis riguarda le condotte di duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, e locazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, ovvero l'utilizzo di mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi medesimi.

Al secondo comma, invece, sono previste le condotte di illegittima riproduzione, illegittimo trasferimento su altro supporto, illegittima distribuzione, illegittima comunicazione, illegittima presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati, ovvero l'illegittima estrazione o reimpiego illegittimo, illegittimo distribuzione, illegittima vendita e illegittima locazione della stessa.

L'art. 171 ter, riporta una serie di condotte penalmente sanzionate:

- duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali.
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita, noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio, diffusione in pubblico di duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra.
- Detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione di fonogrammi o ideogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato.

- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore.
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- Fabbricazione, importazione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, detenzione per scopi commerciali o utilizzo a scopo commerciale di attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione dall'accesso o dalla copia, poste a tutela della pirateria digitale di cui all'art. 102 quater della L. 633/1941.
- Rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies della L. 633/1941 (informazioni sull'opera, sul suo autore, sui diritti di utilizzo etc. contenute in un codice, il Digital Object Identifier System), ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o diffusione al pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Infine, la previsione di cui all'art. 171 octies ricollega l'applicazione di sanzioni penali alle condotte di produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Art. 174 quinquies della L. 22 aprile 1941, n. 633

Per quanto alle sue previsioni.

Fattispecie dei reati di abuso di mercato e di informazioni privilegiate (classe 7 sub 2) $\,$

... omissis ...

Processi a rischio di commissione dei reati

Il modello organizzativo ed il relativo sistema di controllo interno della Società, ha evidentemente e debitamente considerato che, per i reati di cui alla classe 7 sub 2, i processi aziendali risultano interessati da profili di rischio inferiori rispetto a quanto rilevabile per i reati di cui alla classe 9 e 7 sub1, più in particolare – queste ultime – potenzialmente costituenti "aree a rischio" interessandosi in tale ambito più concretamente lo svolgimento delle attività di esercizio commerciale delle farmacie, compreso l'approvvigionamento dei farmaci, poiché in esse, ove dovessero essere presenti prassi di gestione di tipo anomalo, possono causarsi situazioni più favorevoli per la commissione dei reati in questione.

Premesso ciò, avuto riguardo alla specifica realtà aziendale di Farmacia Trevigiana spa, le Aree c.d. a Rischio sono individuate come indicato alla mappatura, in ordine sia all'individuazione che all'apprezzamento del rischio.

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati in oggetto, le attività e le relative modalità elencate alle schede di analisi dei casi di reato già citate e presenti in allegato alla "mappatura".

Procedure di controllo rilevanti a presidio dei rischi di commissione dei reati

In aggiunta alle regole ed ai principi generali già richiamati nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle prassi, degli impegni contrattuali e delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi che agiscono di fatto anche in via preventiva alla commissione dei Reati della specie. Le procedure aziendali, anche quelle rilevanti nell'ambito delle indicate Aree a Rischio di commissione dei Reati in questione, sono comunque considerate all'interno del Modello come particolarmente integrate dalle indicazioni contenute nel Codice Etico della Società, dal Codice deontologico del farmacista e dal Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.

Tra le principali prassi, impegni contrattuali e procedure aziendali si richiamano qui di seguito le seguenti:

- sistema di gestione "piano autocontrollo Hacep", adottato in tutte le unità locali secondo formalità standard, quale guida gestionale per le attività di supporto e dirette di commercializzazione dei prodotti alimentari;
- dotazioni di laboratorio minime secondo tabella n.6 di "farmacopea";
- codifica interna dello "schema di verbale ispettivo Ulss", quale standard di riferimento per la gestione delle unità locali;
- Impegni e/o accordi contrattuali di approvvigionamento conclusi con due società distributrici, per i quali le attività di acquisto dei prodotti oggetto di commercializzazione presso le singole farmacie sono, pressoché integralmente, canalizzate, costituendo così le citate controparti interlocutori di tipo esclusivo;

- i principi quindi legati alle finalità di economicità perseguiti mediante l'acquisto dalle controparti produttrici attraverso l'intermediazione realizzata sul modello del "consorzio di acquisto", sostituiscono i rischi di reato tipicamente riconducibili ai processi gestiti nell'ambito di trattative commerciali dirette. presenza di una funzione di compliance, in grado di fornire assistenza interna in ordine all'assicurazione di conformità nelle diverse linee operative presenti negli esercizi commerciali delle unità locali; regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari e regole costitutive statutarie; assunzione delle procedure di conformità in ordine agli adempimenti Siae/Scf;

- regole e controlli operativi del software gestionale, descritti in apposita manualistica interna, in grado di fornire supporto on line circa le corrette modalità tecniche ed operative da applicare nella commercializzazione dei prodotti ed ampie facoltà di rintracciamento delle operazioni aziendali in grado di esercitare controlli puntuali sulla esecuzione delle attività da parte della struttura operativa e dei soggetti in essa delegati.